



COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Registro Generale n. 3 del 04-05-2022

OGGETTO: Conferimento incarico di sostituzione del Responsabile del Settore Tecnico per conflitto di interesse.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 3996 del 02/05/2022, conservata in atti, il Responsabile del Settore Tecnico ha comunicato la sussistenza di conflitto di interesse in relazione alla pratica di condono edilizio L. 47/85 n. 382 inerente la costruzione di un annesso con lievi difformità alla concessione edilizia n. 134/1978, di cui alla registrazione di protocollo n. 3844/2022 in quanto afferente immobile di proprietà di affini di primo grado;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012, che testualmente recita *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;

VISTO l'art. 6, comma 2 del DPR 62/2013 che dispone *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*;

VISTO l'art. 7 del DPR 62/2013 che prevede, tra l'altro, che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi”*;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 5 del Codice di comportamento comunale e in particolare:

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale il dipendente [DPR 62/2013] lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico dell'affare o del procedimento, al responsabile del settore di appartenenza, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.

2. Il responsabile di settore, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 5 giorni e, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l'eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente o avoca a sé la trattazione e conclusione. Tale disposizione è inserita nella documentazione agli atti del procedimento.

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un responsabile di settore, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario comunale.

SENTITO il Segretario comunale;

ACCERTATA l'effettiva sussistenza del conflitto di interessi così come comunicato nella richiamata nota prot. 3996/2022;

ATTESO che gli atti da assumere in relazione alla gestione del procedimento di cui trattasi possono essere efficacemente adottati solo da altro soggetto incaricato di Posizione Organizzativa;

VERIFICATO che nei decreti di conferimento delle Posizioni Organizzative non sono previsti meccanismi di reciproca sostituzione tra le stesse così come nel Regolamento comunale per il conferimento e la graduazione delle Posizioni Organizzative non si ravvisano disposizioni in merito;

RITENUTO, pertanto, che sia necessario conferire apposito e specifico incarico per la gestione del procedimento di cui trattasi ad altro dipendente a cui sia già stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa;

RAVVISATA, conseguentemente, la possibilità di individuare al proposito il dott. Stefano Minni, titolare della Posizione Organizzativa del Settore Economico - Finanziario;

tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. Di prendere atto della sussistenza del conflitto di interessi segnalato con nota prot. 3996/2022 dal Responsabile del Settore Tecnico, geom. Luca Pastorelli, in ordine al procedimento di gestione della pratica di condono edilizio L. 47/85 n. 382 e del conseguente dovere di astensione;
2. Di conferire, conseguentemente, al dott. Stefano Minni, titolare della Posizione Organizzativa del Settore Economico - Finanziario, l'incarico per la gestione del procedimento relativo alla predetta pratica di condono edilizio L. 47/85 n. 382 con le funzioni ed i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 sottraendoli, corrispondentemente e per la sola pratica in questione, alla Posizione Organizzativa del Settore Tecnico
3. Di dare atto che tale attribuzione non comporta ulteriori oneri economici e carico dell'Ente.
4. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO

f.to Avv. Fabrizio Gareggia